

**Consiglio di Stato, sezione IV, 10 agosto 2004 n° 5488-CONFERMA-Tar Marche 21 aprile 1994 n°116**

I ricorrenti, dipendenti dell'Ente di sviluppo delle Marche, avevano impugnato la deliberazione con cui il Consiglio di Amministrazione dell'Ente aveva stabilito di corrispondere a favore dei propri dipendenti, iscritti nel fondo integrativo di previdenza, l'importo spettante a seguito della soppressione e liquidazione del fondo stesso. A loro avviso, la deliberazione adottata era viziata da illegittimità derivante dalla presunta incostituzionalità della legge della Regione Marche 24 novembre 1979 n.41 emanata, ad avviso delle parti attrici, in violazione dell'art.117 della Costituzione, essendo state disattese le norme di principio volte alla conservazione del fondo di previdenza e del trattamento giuridico di miglior favore dettate dalle leggi 20 marzo 1975 n.70 e 30 aprile 1976 n.386.

I Collegi di primo e secondo grado, nel respingere il ricorso presentato, hanno condotto un'attenta disamina della normativa di principio richiamata dai ricorrenti e, in particolar modo, della legge 30 aprile 1976 n. 386 che, all'art.1, II comma, aveva sancito per le Regioni, a cui erano state trasferite le funzioni amministrative già esercitate dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste nei confronti degli Enti di sviluppo agricolo, l'obbligo di adeguare la propria legislazione "ai principi fissati dalla legge stessa" ed inseriti nel Titolo Primo (artt.1-2-3-4-5), rubricato Norme di principio.

Tali disposizioni di principio non prevedevano la conservazione dei fondi di previdenza degli Enti di sviluppo e, soprattutto, non facevano alcun riferimento all'art. 14 della legge 20 marzo 1975 n°70, che statuiva in merito alla conservazione dei fondi suddetti. La stessa Corte Costituzionale (sent.23 maggio 1985 n° 153) aveva chiarito che tra i principi fondamentali a cui la legislazione regionale doveva fare rinvio in materia di Enti di sviluppo non rientrava in alcun modo l'art.14 della legge 20 marzo 1975 n°70, dal momento che la conservazione del fondo di previdenza nei confronti del personale in servizio aveva "carattere transitorio, destinata a rimanere in vigore solo fino al sopravvenire di una nuova disciplina definitiva della materia", intervenuta con l'emanazione delle leggi regionali.

I ricorrenti, ad avviso dei Collegi giudicanti, avevano pertanto diritto solo al mantenimento delle prestazioni maturate, aspettativa soddisfatta con l'emanazione della legge regionale Marche n.41 del 1979 che, all'art.20, aveva disposto la liquidazione del fondo integrativo a favore degli iscritti.

